

DELIBERAZIONE N. 16
In data: 20.05.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i consiglieri Comunali.

All'appello risultano

1	LODOVICI GIOVANNI	P	8	BRACCINI SIMONE	P
2	PELLINACCI MIRNA	P	9	BRACCINI LUCIANO	P
3	GIROLAMI ANGELO	P	10	BAISI MARCELLO LIDIO	P
4	PUGLIA MARIO	P	11	FAZZANI EDOARDO	P
5	FRANCHI PIERO	P			
6	PELLEGRINOTTI LUIGI	A			
7	BERTAGNI FRANCO	P			

TOTALE PRESENTI: 10

TOTALE ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT.SSA ROBERTA GIGONI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. LODOVICI GIOVANNI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 7 TUEL, che stabilisce: “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”;
- l'art. 38 TUEL, che dispone: “il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, sia disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte” e che “i consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa”;
- l'art. 8 dello Statuto comunale che prevede: “Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento ed eventuali successive modificazioni dello stesso con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale.

Ritenuto utile e necessario provvedere all'adozione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei criteri e delle condizioni fissate nello Statuto al fine di rendere più agevole e semplificata la disciplina stessa, nonché più rispondente alla realtà attuale;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale formato da n. 40 articoli.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000

Acquisito in merito il parere Tecnico ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 10 (Unanimità) contrari n. 0, astenuti n.0, resi e riscontrati nei modi e forme di legge, essendo n. 10 i Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione formato da n. 40 articoli.

COMUNE DI VAGLI SOTTO

Provincia di Lucca

PARERE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. APPROVAZIONE.


Il Responsabile del Servizio

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì , 29.04.2022

Il Responsabile del Servizio

Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


Il Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime il proprio parere favorevole, ai sensi del comma 1 art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 in merito alla suddetta proposta di deliberazione.

Lì , 29.04.2022

Il Responsabile del Servizio

Dott. Lodovici Giovanni
(F.to Digitalmente)




Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

LODOMICO GIOVANNI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROBERTA GIGONI




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo pretorio del comune in data e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

07 GIU. 2022

Addi

IL RESPONSABILE



ESECUTIVITA'

IL PRESENTE ATTO E' DIVENUTO ESECUTIVO IL 22/06/22

IL RESPONSABILE UFF. SEGRETERIA

Atto di consiglio del 20/05/22 n. 16

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITA'

1. Il Consiglio comunale organizza l'esercizio delle proprie funzioni ed i suoi lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto della legge, e dei principi stabiliti dallo Statuto.

ART. 2 DURATA

1 Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei Comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

TITOLO II: IL PRESIDENTE

ART. 3 PRESIDENZA DELLE ADUNANZE

1. Il Sindaco nei comuni sotto 15.000 abitanti è per legge, il Presidente delle adunanze del Consiglio.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice – Sindaco: nel caso anche questi sia assente o impedito viene sostituito dal Consigliere anziano.
3. Le adunanze del Consiglio Comunale indette per la convalida degli eletti sono presiedute dal Sindaco neo eletto.

ART. 4 COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente fa osservare la legge ed il regolamento, pone le questioni, concede la parola, dirige la discussione, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
2. Il Presidente è investito di poteri discrezionali per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
3. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendone constare nel verbale della seduta.
4. Può, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'auditorio chiunque sia causa di disordine.

ART. 5 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Sindaco convoca il Consiglio mediante avvisi scritti, da notificarsi ai Consiglieri alla propria posta elettronica. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora e l'Ordine del Giorno della seduta di prima convocazione, ed eventualmente il giorno e l'ora della

seconda convocazione.

2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo e-mail della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità. Nel caso in cui il domicilio non venga comunicato l'avviso di convocazione verrà notificato tramite posta elettronica, mentre ogni altro atto pertinente alla carica verrà depositato presso il Palazzo Municipale - Ufficio di Segreteria - senza bisogno di osservare altre particolari formalità. 3. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni utili prima e, per le altre sessioni almeno tre giorni utili prima di quello stabilito per la prima adunanza.

4. Nei casi di urgenza l'avviso deve essere notificato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. 5. Qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione deve essere differita alla successiva adunanza.

CAPO III DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 6 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.

2. In speciali circostanze o per giustificati motivi il Consiglio può essere convocato presso una sede diversa da quella abituale; in tali casi il Sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti.

ART. 7 ADUNANZE DI PRIMA CONVOCAZIONE

1. Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati.

2. Il Sindaco deve aprire la seduta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri.

3. Decorsi un'ora e mezzo dal termine indicato nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco deve dichiarare deserta l'adunanza rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno all'adunanza di seconda convocazione.

4. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate e non giustificate.

5. I Consiglieri che escono dall'aula prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

6. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che si allontani anche temporaneamente dall'aula prima del termine dell'adunanza deve darne avviso al Segretario.

ART. 8 - ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni argomento iscritto all'Ordine del Giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché siano presenti almeno quattro Consiglieri.
3. Anche la seconda convocazione è fissata nei termini indicati dall'art. 3 - comma 1 - del presente Regolamento.

ART. 9 - ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e chiunque può assistere alle adunanze nell'apposito spazio riservato al pubblico.

ART. 10 - ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza di persone o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, salvo il caso che si tratti di nomine e designazioni a componenti di organi o revoche, le quali sono sempre effettuate in seduta pubblica.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone che non siano componenti di organi, il Presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

ART. 11 - ADUNANZE "APERTE"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, Il Sindaco, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, anche in luogo diverso dalla sua sede abituale.
2. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e di altri comuni, rappresentanti delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei soggetti invitati, che portano il loro contributo di opinioni e di conoscenze ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

ART. 12 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimersi,

purché riguardino opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito offendere l'onorabilità di qualsiasi persona.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama.

4. Dopo un secondo richiamo fatto ad uno stesso consigliere nel corso della discussione di un punto all'ordine del giorno seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione della discussione sull'argomento.

ART.13 - ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo.

2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.

3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito su ciascun punto all'ordine del giorno o al termine dell'intervento di un collega.

4. Debbono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri; ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire lasciando la parola esclusivamente al consigliere iscritto a parlare.

5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o al rispetto dei termini di durata degli interventi.

6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli toglie la parola.

7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti temporali fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 14 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio ad esso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso riguardo alle opinioni espresse dai consiglieri o alle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. Per tutta la durata del Consiglio non sono ammesse forme di registrazione audio e audiovisiva da parte del pubblico presente, se non autorizzate preventivamente dal Presidente.

4. I poteri per il mantenimento dell'ordine spettano al Presidente.

5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa o al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente

diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando il Presidente stesso non avrà ripreso il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità proprie della seduta interrotta, per il completamento dei lavori.

ART. 15 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E PROFESSIONISTI ALLA DISCUSSIONE.

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più consiglieri, può sempre invitare i funzionari comunali o professionisti esterni ad effettuare relazioni o a dare informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 16 - PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE ADUNANZE

1 Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Il pubblico presenza nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio ed astenersi dal manifestare in qualunque modo, sia verbale o tramite manifesti, striscioni o simili.

2 Per decisione del Presidente o su proposta di tre Consiglieri, accolta dal Consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti ed esperti.

3 Sono invece segrete le sedute nelle quali vengono trattati argomenti che comportano valutazione delle capacità, moralità, correttezza di persone.

4 Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta, i presenti sono vincolati al segreto. Il verbale destinato alla pubblicazione non porterà la parte relativa a tale trattazione.

ART. 17 - LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA

1 Alla seduta del Consiglio assiste il Segretario Comunale con funzioni verbalizzanti. Il verbale deve indicare in maniera sintetica i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune rettifiche.

ART. - 18 - ADUNANZE IN VIDEOCONFERENZA DA REMOTO

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o del Segretario comunale le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità "mista".

2. La modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale.

3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando

programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti di proprietà degli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di "sede virtuale", con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.

5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.

6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line.

7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.

8. La pubblicità delle sedute può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni in modalità simultanea.

9. La presentazione di eventuali documenti dovrà avvenire con il deposito dei testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.

11. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal presente Regolamento.

12. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.

13. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.

14. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.

15. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

16. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi.

TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 19 - PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO

1 Ogni Consigliere deve intervenire alla seduta del Consiglio, qualora vi sia qualche impedimento ne deve dare tempestiva comunicazione al Sindaco.

2 I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti dalla carica.

3 La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.

ART. 20 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

1. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Ineriscono il mandato di ciascun Consigliere:

- il diritto di iniziativa in merito alle deliberazioni consiliari;
- la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- il diritto di ottenere da tutti gli organi ed uffici comunali, degli enti, delle aziende e delle strutture dipendenti dal Comune, le informazioni e i documenti necessari per espletare il proprio mandato, ai sensi del vigente regolamento per l'accesso agli atti amministrativi;

3. Per l'esercizio dei loro diritti e poteri, i Consiglieri Comunali, possono chiedere l'ausilio tecnico del Segretario Comunale.

4. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamento della proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Sindaco, almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, gli emendamenti vanno presentati sei ore prima.

6. Sugli emendamenti presentati andranno raccolti i pareri prescritti e se necessario, l'attestazione della copertura finanziaria.

7. I commi 5 e 6 non si applicano ad emendamenti che, non necessitando di nuovi pareri, possono essere presentati direttamente nel corso delle sedute.

ART. 21 - DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. TEMPI E MODALITA'.

1. I Consiglieri Comunali, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, hanno diritto di ottenere dagli uffici, nonché dagli enti e aziende dipendenti dal Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.

2. Le richieste di accesso non possono essere indeterminate, devono essere sempre connesse all'espletamento del mandato e devono consentire la identificazione dei

documenti che si chiede di consultare.

3. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Non è consentito ai Consiglieri Comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti per fini diversi dall'espletamento del mandato.

5. Il Responsabile del procedimento dell'accesso concorda con i Consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti.

6. Il rilascio delle copie avviene entro i trenta giorni successivi alla richiesta formulata dal Consigliere, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene indicato il maggior termine per il rilascio.

7. Il rilascio ai Consiglieri di copia degli atti e documenti è esente dal pagamento di qualsiasi spesa.

Sulla copia degli atti e dei documenti rilasciati va apposta la seguente dicitura: "Copia rilasciata al Consigliere Comunale Sig. per motivi inerenti la carica".

8. L'esercizio del diritto di accesso nel periodo che intercorre tra la notifica della convocazione e la

seduta del Consiglio Comunale, su notizie e informazioni, e relativo ad argomenti correlati agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene entro le 48 ore su richiesta, anche verbale, al Responsabile del relativo procedimento o al Segretario Comunale.";

ART. 22 – INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, per avere

informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare ad un determinato fatto od intervento.

Le interrogazioni devono essere presentate in apertura di seduta.

ART. 23 – INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi e gli intendimenti della condotta del Sindaco o della Giunta su questioni di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale.

ART. 24 - DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

1. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione ed interpellanza presentata dallo stesso Consigliere.

2. Alle interpellanze o interrogazioni in materia non di competenza del Consiglio viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni.

3. Dopo aver ricevuto la risposta in Consiglio Comunale, l'interrogante o l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti. Il tempo destinato alla presentazione di interrogazioni o di interpellanze non può complessivamente eccedere i quindici minuti. La risposta non può eccedere i trenta minuti per ciascuna seduta consiliare.

4. Alle interrogazioni o interpellanze di competenza del Consiglio, che per ragioni di tempo non vengono trattate in seduta, vengono portate nella prima seduta utile.

ART. 25 – MOZIONI

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle sue competenze, riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi.
2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco ed essere firmate da almeno tre Consiglieri ed inoltrate almeno dieci giorni prima della convocazione e sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
3. In ciascuna seduta il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i 10 minuti.
4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dai medesimi Consiglieri.
5. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva.

ART. 26 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1 Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, purché attinenti a materie di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno successivo a quello in cui perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri.

ART. 27 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO

- 1 I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto a permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni della legge 27.12.1985 n. 816 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- 2 Ai Consiglieri Comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per l'effettiva partecipazione alla seduta delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla legge n. 816/1985 non è dovuta l'indennità di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

ART. 28 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente ed indirettamente a servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavoro e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le Istituzioni, Aziende ed organismi dello stesso dipendenti o soggetti a controllo politico – amministrativo e comunque in ogni attività prevista dagli artt. 279 del T.U. del 1934 e 290 del T.U. del 1915, cui si fa rinvio.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri sia dei loro congiunti ed affini fino al terzo grado civile.
3. Il divieto di cui commi precedenti, comporta l'obbligo di astenersi dalle adunanze per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che né dà

atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 29 - CONSIGLIERI SCRUTATORI

1 All'inizio delle sedute dove necessita il voto segreto, effettuato l'appello, il Presidente designa due Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.

2 Nel verbale delle adunanze devono risultare i nominativi dei Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatore.

TITOLO V COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 30 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. In seno del Consiglio Comunale possono essere costituite commissioni consiliari.

2. Esse si distinguono in:

- a) commissioni permanenti;
- b) commissioni speciali.

ART. 31 - COMMISSIONI PERMANENTI

1 Il Consiglio Comunale può prevedere siano costituite commissioni permanenti preposte allo studio ed all'approfondimento di particolare materia di interesse consiliare.

2 Il numero dei componenti viene individuato all'atto della costituzione. I componenti vengono scelti tra consiglieri non facenti parte della Giunta. Un quarto dei componenti deve essere riservato alle minoranze.

3 Il Sindaco o un suo delegato e l'Assessore di reparto possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto.

4 Le sedute della Commissione non sono pubbliche. Esse sono valide quando è presente almeno la metà dei commissari assegnati.

5 Il Presidente di ciascuna Commissione viene eletto in seno ad essa alla prima riunione utile, il cui avviso di convocazione viene firmato dal Sindaco. Negli altri casi è il Presidente che firma l'avviso di convocazione, stabilendo altresì l'ordine del giorno. Detto avviso va comunicato, oltre ai membri commissari, altresì al Sindaco e all'Assessore di reparto.

6 La Commissione può essere altresì convocata su richiesta del Sindaco o di almeno il 50% dei membri della Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. La richiesta deve indicare con precisione le questioni di cui si chiede la trattazione.

7 Di ogni seduta è steso il relativo verbale a cura del Segretario della Commissione.

8 Svolge compiti di Segretario il responsabile del servizio preposto alla materia posta in trattazione. Le Commissioni permanenti rimangono in carica fino alla cessazione del Consiglio Comunale che le ha elette.

Art. 32 - COMMISSIONI SPECIALI

1. Per l'esame di particolari materie possono essere costituite Commissioni Consiliari Speciali.

2. L'atto di costituzione individua anche il numero dei membri, la minoranza va

sempre rappresentata.

3. Oggetto e durata vengono stabilite di volta in volta, nell'atto di costituzione.
4. Per quanto non previsto, valgono le disposizioni dettate per le Commissioni permanenti.

TITOLO VII I GRUPPI CONSILIARI

ART 33 - COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nelle medesime liste formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. I Consiglieri possono, in ogni caso, riunirsi in gruppi, anche misti, formati da almeno tre componenti ed eleggere il capogruppo.
3. Ciascun gruppo può anche essere formato da uno o due consiglieri, se unici eletti di una lista che ha partecipato alla consultazione.
4. I singoli gruppi devono comunicare al Sindaco per iscritto il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto.
5. Ogni modifica va tempestivamente comunicata per iscritto al Sindaco.

ART. 34 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1 La conferenza dei Capigruppo è utile strumento di consultazione delle parti politiche per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
- 2 Essa è convocata quando si tratti di decidere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di argomenti di particolare interesse e delicatezza.
- 3 Può essere altresì convocata nel corso dello svolgimento della seduta consiliare per proporre il contingentamento delle discussioni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, quando l'andamento dei lavori lo richieda.
- 4 Alla conferenza partecipano i Capigruppo, rappresentati in Consiglio Comunale, il Sindaco, con facoltà di far intervenire funzionari comunali, il Segretario o terze persone incaricate di particolari mansioni.

TITOLO VII - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 35 – DISCUSSIONE

- 1 All'inizio di ogni seduta viene posto all'ordine del giorno l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Questi si intendono approvati quando non incontrino alcun reclamo.
Dovrà essere, invece, debitamente rettificato il verbale che venga contestato da uno o più consiglieri.
- 2 Nessun argomento potrà essere trattato, se non è iscritto all'ordine del giorno, a meno che si tratti di interrogazioni o interpellanze presentate all'inizio della seduta o di commemorazioni o celebrazioni di particolare rilevanza.
- 3 L'ordine del giorno è stabilito dal Sindaco. Gli argomenti vanno trattati secondo l'ordine indicato nell'avviso di convocazione. Tuttavia il Sindaco, di norma all'inizio della seduta, può proporre che l'ordine sia mutato. Il mutamento dell'ordine del

giorno può essere proposto anche da un Consigliere. Nei casi sopraesposti la proposta viene messa in votazione.

4 Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno viene illustrato dal Presidente o dall'Assessore di reparto, dopodiché il Presidente dichiara aperta la discussione, dando la parola a chi l'abbia richiesta.

5 Nella trattazione di uno stesso argomento ogni Consigliere non può intervenire per più di due volte; la prima per non più di 5 minuti, la seconda per non più di due minuti, salva diversa determinazione del Sindaco.

6 Non può essere richiesta la mera lettura dei documenti depositati e agli atti del Consiglio Comunale, i quali vengono dati per letti. Sugli stessi è consentito unicamente richiedere spiegazioni circa punti o aspetti particolari.

7 Il Presidente o l'Assessore rispondono in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.

8 Il Presidente può sempre richiamare all'argomento posto in discussione i Consiglieri che se ne discostassero e richiamare all'ordine quelli che usassero nella discussione forme non convenienti. Se il richiamo ripetuto non ha effetto, il Presidente toglie la parola al Consigliere che non ha ottemperato all'invito. Se l'invito non viene ottemperato il Presidente può allontanare i Consiglieri che fossero causa di disturbo.

9 Durante l'intervento di ciascun Consigliere è fatto divieto di interloquire o interrompere l'oratore. Solo il Presidente può motivatamente togliere la parola.

10 La discussione sarà chiusa quando avranno parlato tutti e siano state fatte le repliche necessarie da parte del relatore.

11 Dichiarata chiusa la discussione la parola può essere concessa solo per le eventuali dichiarazioni di voto.

ART.36 – VOTAZIONE

1 La votazione di regola è effettuata in forma palese per alzata di mano o se richiesto da almeno

tre consiglieri, per appello nominale.

2 La votazione a scrutinio segreto ha luogo quando si tratti di deliberazioni concernenti persone. Viene effettuata a mezzo di schede.

3 Le deliberazioni, salvo siano richiesti quorum speciali, sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4 Il Presidente verifica l'esito della votazione e ne proclama il risultato.

5 Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti pro e contro ogni proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto.

6. Terminate le votazioni il Presidente ne proclama l'esito

Art. 37 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1 Nel caso d'urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Consiglieri.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo la avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 38 QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1 La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2 La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

ART. 39 QUESTIONE PERSONALE

1 Costituisce "fatto personale" l'essere denigrato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni o dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2 Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi ed il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 40 ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato adottato e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio per ulteriori quindici giorni consecutivi.